

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

----->>> <<<-----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 Data 26-10-2012	Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.).
--------------------------	--

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

D'ANDREA ANGELA	P	ANGELUCCI MASSIMILIANO	P
ANASTASIO GIOVANNINO	P	MANCINI AGOSTINO	P
SETTE GABRIELLA	P	TESTA LAURA	P
IOANNUCCI ROBERTO	P	PIERVENANZI CINZIA	A
GIORGI GIULIO	A	PERILLI FIORENZO	P
RANIERI ANGELO	P	LUCIANI FRANCESCO	P
GIULIANI ANGELO	A	DI CARLO ULDERICO	A
DELL'AGUZZO KATIA	P	LUDOVICI FRANCO	A
CIAMMETTI DOMENICO	P		

Assegnati n° 16	Presenti n° 12
In carica n° 17	Assenti n° 5

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANGELUCCI MASSIMILIANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MARI ROBERTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Pizzoli ha ampia autonomia regolamentare, per cui nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ;

Considerato che è necessario emanare un nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Preso atto dell'allegato schema di Regolamento predisposto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di poter adottare il predetto schema di regolamento;

Preso atto del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del vigente Statuto Comunale;

Preso atto del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti 11 favorevoli, 1 contrario (Luciani F.) che motiva il proprio voto contrario in quanto tariffe troppo alte:

DELIBERA

Per le motivazioni di cui innanzi che ivi si intendono riportate, di approvare il nuovo Regolamento I.M.U. composto da n. 16 (sedici) articoli , costituente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Di dare atto che il nuovo Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto d'imposta

1. **Presupposto d'imposta è definito dall'art 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011.**

Art. 3 – Abitazione principale - definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il **possessore e il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.**
2. **Le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente ad uso abitativo.**

Art. 4 – Agevolazioni

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dai soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

Art. 5 - Esenzioni

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 è a valere unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti.
2. Sono esenti dall'imposta propria gli immobili individuati dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011.
3. Si applicano, come richiamate dallo stesso comma 8 citato, le esenzioni previste dall'art. 7 comma 1, lettera b, c, d, e, f, h, i, del citato decreto legislativo n. 504/1992.

4. L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera i, del DLgs 30/12/1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciabile utilizzatore.
5. Ai fini dell'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011, non è dovuta la quota di imposta riservata allo stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dello stesso articolo 13.
6. gli Immobili "ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi" (art.4, comma 5-octies Decreto Legge 2/3/2012 n.16, convertito dalla legge 44 del 26/4/2012).
7. Per quanto espressamente non citate in questo articolo, valgono tutti i regimi di esenzione previsti dalle vigenti normative in materia di IMU.

Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 7 – Immobili inagibili/inabitabili

1. L'inagibilità/inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione tecnica alla dichiarazione.
2. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
3. La dichiarazione deve attestare che l'inagibilità /inabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento comunale.
4. Per quanto dichiarato l'immobile deve risultare non utilizzato e non utilizzabile.
5. La base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili è ridotta al 50 %.

Art. 8 - Terreni agricoli – esenzione dall'imposta

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, i terreni agricoli del Comune di Pizzoli, sono esenti dall'imposta, così come previsto dall'art. 7 lett.

H) del D.Lgs. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs n. 23/2011.

Art. 9 – La Dichiarazione.

1. L'art. 13, comma 12 ter del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6 del D.Lgs. n. 23 del 2011.
2. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012.

Art. 10 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Non è consentito procedere autonomamente, da parte del contribuente, alla compensazione con la somma da versare.

Art. 12 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.
2. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
3. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario dell'atto notificato, le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Art. 13 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, per un importo minimo rateizzabili di € 500,00. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 15.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 15 – Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	Il Segretario Comunale
D'ANDREA ANGELA	ANGELUCCI MASSIMILIANO	MARI ROBERTO

Visto, si esprime parere , in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile Del Servizio

DR. MARI ROBERTO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 09-11-2012 ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 09-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARI ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARI ROBERTO